



ISTITUTO COMPRESIVO DI PREGANZIOL

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
Via A. Manzoni 39, 31022 Preganziol (Treviso)
Tel 0422 330645 - 0422 938584 - CF 80011500263
www.icpreganziol.edu.it
tvic81300t@istruzione.it - tvic81300t@pec.istruzione.it



Preganziol, 10/01/2022

All'albo

- Vista l'assenza del collaboratore scolastico **PARISI MARICA**, in servizio in data odierna nel plesso U.Foscolo secondaria di primo grado di questa istituzione scolastica dal **10/01/2022**;
- Visto che il comma 332 dell'art.1 legge 23 dicembre 2014 n.190 dispone che, a decorrere dal 1 settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi per i primi sette giorni di assenza del personale collaboratore scolastico;
- Considerata l'impossibilità di sostituire il collaboratore assente con l'assegnazione di ore eccedenti ad altro collaboratore scolastico;
- Verificata l'impossibilità di ricorrere ad una riorganizzazione del servizio per sostituire il collaboratore scolastico assente dovendo garantire la copertura delle medesime esigenze nelle altre postazioni di lavoro/nelle altre sedi dell'istituto;
- Considerato che la mancata sostituzione del collaboratore scolastico assente non consentirebbe di garantire l'incolumità e la sicurezza degli alunni in quanto nel plesso NUMERO ALUNNI 393, CLASSI 19, PIANI 2, LABORATORI 4;
- Considerato che nel plesso di servizio del collaboratore assente sono presenti/è presente n. 13 alunni con disabilità e che la mancata sostituzione non consentirebbe di assistere tali alunni e di garantirne la permanenza nel plesso;
- Considerata la necessità di ottemperare ai maggiori oneri legati all'emergenza epidemiologica:
- Verificata l'impossibilità di procrastinare i servizi forniti dal collaboratore scolastico assente perché la loro continuità è indispensabile;
- Verificata l'impossibilità di assicurare le condizioni minime di funzionamento del servizio scolastico senza la sostituzione del collaboratore assente;
- Considerato l'obbligo di non compromettere in modo determinante il diritto alla studio costituzionalmente garantito;
- Vista la nota prot. 2116 del 30.09.2015 del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del MIUR;

il Dirigente Scolastico

DETERMINA

di procedere al conferimento di una supplenza breve a partire dal giorno odierno

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Luana Pollastri
(firmato digitalmente)

AA4BF49 - ALBO PRETORIO - 0000008 - 10/01/2022 - CONTRATTI - PERSONALE ATA - U

LEGGE 23 dicembre 2014, n. 190

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015). (14G00203) (GU Serie Generale n.300 del 29-12-2014 - Suppl. Ordinario n. 99)

332. A decorrere dal 1° settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire le supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a: a) personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti; b) personale appartenente al profilo di assistente tecnico; c) personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza. Alla sostituzione si puo' provvedere mediante l'attribuzione al personale in servizio delle ore eccedenti di cui ai periodi successivi. Le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti possono essere attribuite dal dirigente scolastico anche al personale collaboratore scolastico. Conseguentemente le istituzioni scolastiche destinano il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa prioritariamente alle ore eccedenti.